

SENTENZA N.

Anno 2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il G.U. del Tribunale di Salerno dr. **Ippolita Laudati**, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile recante il N. 12798/2012 Cont. Lav. vertente:

TRA

....., rapp.
e dif. dagli avv.ti P. L. Monaco ed A. F. Palumbo, in virtù di mandato in atti.

RICORRENTI

E

Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona, in persona del legale rappresentante p.t. rapp. e dif. dall'avv. E. Daniele, in virtù di mandato agli atti.

RESISTENTE

CONCLUSIONI RASSEGNALE ALL'ODIerna UDIENZA

Come da verbale dell'odierna udienza.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con distinti ricorsi depositati il 29.11.2012 e data successiva, gli istanti come in epigrafe adivano questo G.U. del Tribunale di

Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, dinanzi al quale convenivaND l'Asl Salerno per sentire accertare e dichiarare lo svolgimento delle mansioni rientranti nel superiore profilo professionale DS nonché di coordinamento del personale, del proprio conseguente diritto alle differenze retributive con condanna al pagamento dell'indennità di coordinamento resa per tutto il dedotto periodo. Radicatasi la lite, si costituiva in giudizio l'Azienda Ospedaliera come in premessa epigrafata impugnando l'avverso dedotto e concludendo per il rigetto della domanda attrice, con rivalsa di spese legali. Eccepiva preliminarmente la prescrizione dei crediti.

Escussi i testi, all'odierna udienza, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, disposta la riunione al presente giudizio di quelli connessi recanti i nn.1196/13 e 1199/13 R.G., il Giudice decideva la causa dando pubblica lettura della sentenza.

Difetta il presupposto ineludibile per il riconoscimento, in capo ai ricorrenti, dell'invocata indennità di coordinamento, giacchè le funzioni di effettivo coordinamento devono esser svolte alla data del 31.8.2001. Ed invero, i ricorrenti, alla detta data del 31.8.2001, non svolgevano le dedotte funzioni di effettivo coordinamento. Difetta ordunque il necessario requisito dello svolgimento delle suindicate funzioni a tale data con assunzione di responsabilità diretta del proprio operato, come richiesto dall'art.10 del CCNL Comparto Sanità del 20.9.2001.

Disattesa l'eccezione di prescrizione, risultando per tabulas che la prescrizione quinquennale è stata interrotta, merita invece accoglimento la domanda di condanna della resistente azienda al pagamento delle invocate differenze stipendiali, sul presupposto della sussumibilità delle mansioni svolte nel superiore profilo

professionale DS. Ed invero, i ricorrenti, inquadrati nella categoria D con profilo di infermiere professionale, sono stati assegnati ai servizi di emergenza 118 e, dalle dichiarazioni testimoniali raccolte in corso di causa, è emerso che costoro, durante la telefonata, provvedono ad assegnare autonomamente, senza consultare il medico, il codice-rosso giallo verde bianco-di invio al P.S., a seconda della gravità dell'intervento da effettuare. Poiché la declaratoria del profilo professionale DS include i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle normali conoscenze specialistiche in relazione ai titoli di studio e/o professionali conseguiti, richiedono autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti, ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture di assegnazione, funzione di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane, essendo sufficiente il possesso in capo al lavoratore di una sola delle caratteristiche previste dalla norma pattizia per il livello DS, non può revocarsi in dubbio che i ricorrenti espletino mansioni riconducibili al profilo professionale di cui alla categoria DS. Ne consegue il diritto degli istanti alle invocate differenze sulla retribuzione ordinaria, quantificate come nei rispettivi ricorsi ed allegati conteggi non specificamente contestati nel quantum da parte avversa.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con attribuzione. A tal fine, lo scaglione da prendere in considerazione è quello compreso tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00 e trattandosi di causa di lavoro con istruttoria, l'importo professionale è pari ad Euro 5.135,00. Trattandosi di tre cause riunite all'odierna udienza, devesi considerare, ai fini della quantificazione delle spese, i tre distinti importi di Euro 885.00 740.00 e 1.585,00 rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva



di istrusione della controversia, per un totale pari ad Euro 3.210,00 moltiplicato per tre per la somma di Euro 9.630,00. All'importo di Euro 1.925,00, previsto per la fase decisionale, deve esser sommato il 20% pari ad Euro 385,00 (x2) per un totale di Euro 2.695,00. Il totale da corrispondere in favore dei ricorrenti per l'importo professionale sarà pari a complessivi Euro 12.325,00.

P.Q.M.

1) Accoglie parzialmente la domanda proposta con i ricorsi riuniti e, per l'effetto, disattesa ogni altra istanza e/o eccezione, condanna l'azienda ospedaliera resistente al pagamento in favore di

rispettivamente delle seguenti somme: Euro 11.645,07 Euro 1.877,20 ed Euro 8.712,38 oltre interessi legali;

2) Condanna la soccombente al pagamento in favore dei ricorrenti dell'importo professionale che liquida in toto in complessivi Euro 12.325,00 oltre il rimborso per spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge.

Salerno, 23.11.2015

Il Giudice del lavoro.
Dott. Ippolita Laudati

Il Cancelliere
P. M. (L. 1/15)